Allegato "C" alla raccolta n. 13.559

STATUTO

ENTE BILATERALE NAZIONALE per L'ARTIGIANATO ed il TERZIARIO E.BI.N.AR.T.

ART. 1) COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'accordo interconfederale stipulato tra le associazioni datoriali Conapi ed Acai e la confederazione dei lavoratori UGL in data 17/07/2012 ed a quanto previsto nel CCNL per i dipendenti del settore alimentare e Panificazione, è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato ed il Terziario (di seguito denominato E.Bi.N.Ar.T.).

Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali: Acai, Conapi e Ugl.

ART. 2) SEDE

L' E.Bi.N.Ar.T. ha sede in Roma.

ART. 3) DURATA

La durata di E.Bi.N.Ar.T. è illimitata.

ART. 4) SOCI

Sono soci di E.Bi.N.Ar.T. le Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 5) SCOPO E FINALITA'

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, E.Bi.N.Ar.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Esso ha lo scopo di promuovere e sostenere con ogni opportuna iniziativa il dialogo sociale tra le parti, come indicate al precedente articolo 1.

In particolare, E.Bi.N.Ar.T. avrà i seguenti scopi:

- a) promuovere la costituzione di Enti bilaterali a livello territoriale, coordinare la loro attività verificando la coerenza con gli accordi, statuti e regolamenti nazionali, sostenere l'attività con le parti sociali per la promozione della bilateralità nel settore artigianale e nel terziario.
- b) promuovere anche attraverso le strutture territoriali, attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nell'artigianato e nel settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
- c) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso gli Enti Bilaterali Territoriali (EBT) tutte le attività formative previste dal d.lgs. n. 81/08 nonché tutte le attività inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso convenzioni con professionisti od organizzazioni professionali;
- d) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collabora-

zione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi, con particolare riguardo ai Regolamenti del Fondo Sociale Europeo; e) promuovere la costituzione della commissione paritetica nazionale per la bilateralità nell'artigianato e nel terziario, nonché coordinare l'attività delle commissioni provinciali;

- f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- h) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge 125/91;
- i) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
- l) rilasciare il parere di conformità per l'apprendistato sia direttamente che attraverso gli EBT (Enti Bilaterali Territoriali) nonché rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato a EUROFONDO (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua Eurofondo) un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva inoltre, certificazione di buona gestione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro;
- m) certificare i contratti di lavoro ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.L.vo 276/203, sue modifiche ed integrazioni e certificare la regolarità o congruità contributiva;
- n) raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
- o) intraprendere iniziative attraverso la commissione paritetica per la bilateralità dell'artigianato e del terziario che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (EUROFONDO);
- p) curare lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- q) ricevere dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Leg-

ge 936/86 di riforma del CNEL;

- r) curare la ricezione di ogni notizia connessa alla elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS (Responsabili dei Lavoratori sulla Sicurezza) o degli RLST (Responsabili dei Lavoratori sulla Sicurezza Territoriale) da parte delle OPP (Organizzazioni Produttive);
- s) predisporre schemi di statuto e di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali;
- t) attuare ogni altro compito che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad E.Bi.N.Ar.T.
- u) assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 dell'anno 2008;
- v) promozione della costituzione, regolamentazione e gestione di un fondo sanitario nazionale per la gestione della sorveglianza sanitaria in azienda.
- z) assistenza alle imprese finalizzata alla sicurezza ambientale e microclima nei luoghi di lavoro, certificazione delle aziende in regola con gli adempimenti a salvaguardia degli ambienti di lavoro e dell'ambiente esterno.
- ART. 6) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO ED IL TERZIARIO

La commissione Nazionale è lo strumento di E.Bi.N.Ar.T. per l'esame e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

ART. 7) ORGANI

Sono Organi di E.Bi.N.Ar.T.:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- La Presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi sociali e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.

I nuovi Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti l'accordo menzionato all'articolo 1 del presente Statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi in carica mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

Tutti i compone Ciascun socio fondatore in qualsiasi momento può sostituire un proprio rappresentante o può nominarlo in caso di sue dimissioni o decadenza.

Detto potere permane anche nella ipotesi in cui il componente sostituito ricopra cariche in seno agli Organi statutari.

- Il componente in sostituzione assume la carica del sostituito e la conserva fino alla scadenza dell'Organo.
- Il socio che procede alla sostituzione comunica per iscritto

al Presidente del Consiglio Direttivo il nominativo di colui che gli subentra.

nti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.

Il Direttore assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

ART. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art.1 del presente Statuto o loro delegati.

Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte all'unanimità.

ART. 9) POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- L'Assemblea dei Soci:
- nomina, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 13;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 12;
- approva all'unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento di E.Bi.N.Ar.T.;
- dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all'invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità dell'artigianato e del terziario;
- delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento di E.Bi.N.Ar.T. e ne nomina i liquidatori.

ART. 10) CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo e dell'ora fissati per l'adunanza..

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

In ottemperanza al principio della pariteticità le deliberazioni dovranno essere assunte secondo all'unanimità.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci deve essere convocato il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.11) CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è composto da 12 (dodici) membri, designati dai soci fondatori di cui all'art. 1, dei quali sei su designazione della parte datoriale e sei della parte sindacale.
- I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo:
- predispone, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- propone all'Assemblea dei soci il regolamento di E.Bi.N.Ar.T. e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento di E.Bi.N.Ar.T. propone all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale di E.Bi.N.Ar.T. e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
- indirizza e coordina la gestione di E.Bi.N.Ar.T., assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'ente;
- approva, su proposta del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, la pianta organica e l'organigramma di E.Bi.N.Ar.T. in base alle esigenze operative.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.
- Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata dei Consiglieri in carica e cioè i due terzi, e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto unanime.
- Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che coadiuva la

Presidenza del Consiglio Direttivo nell'assolvimento delle sue funzioni, partecipa ai lavori di essa nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

- Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore con compito di curare l'amministrazione ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il Direttore assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo assumendo, in quest'ultimo caso, le funzioni di Segretario.
- Ai fini della regolare e corretta gestione di E.Bi.N.Ar.T. potrà essere demandata al Direttore il potere di prelievo ed erogazione di denaro ed il movimento di conti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.12) LA PRESIDENZA

- Il Presidente ha la legale rappresentanza di E.Bi.N.Ar.T. di fronte ai terzi ed in giudizio; stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita tutti i poteri e, su delega del Presidente, convoca gli Organi Statutari.
- Il Presidente ed il Vicepresidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci nell'ambito del Consiglio Direttivo, rispettivamente tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni datoriali il Presidente e tra i Consiglieri rappresentanti del Sindacato dei lavoratori il Vicepresidente.
- Il Presidente ed il Vicepresidente sovrintendono al funzionamento di E.Bi.N.Ar.T. ed esercitano tutte le funzioni a loro demandate dal Consiglio Direttivo ovvero previste dal Regolamento; provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- In caso di comprovata urgenza il Presidente, sentito il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, può esercitare i poteri dello stesso Consiglio, il quale dovrà ratificarne l'operato nella prima seduta successiva.

ART. 13) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri dei quali:
- uno con funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente di E.Bi.N.Ar.T.;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- uno designato dalle organizzazioni datoriali.
- Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione di E.Bi.N.Ar.T., accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola presso il Consiglio

Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del bilancio stesso.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

ART.14) FINANZIAMENTO

In via ordinaria, E.Bi.N.Ar.T. è finanziato mediante l'attribuzione in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli Enti Bilaterali attraverso la convenzione INPS ed attraverso le contribuzioni degli EBT per i servizi erogati.

In via straordinaria, E.Bi.N.Ar.T. è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi e suoi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di E.Bi.N.Ar.T., da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

ART.15) PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali di E.Bi.N.Ar.T., le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 14 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità di E.Bi.N.Ar.T.

- Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio di E.Bi.N.Ar.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
- I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di E.Bi.N.Ar.T. sia durante la sua vita, sia in caso di suo scioglimento.
- E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita di E.Bi.N.Ar.T., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.16) ESERCIZIO SOCIALE

- L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
- Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci di E.Bi.N.Ar.T. entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo del-

l'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART.17) SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE

In caso di scioglimento di E.Bi.N.Ar.T. o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di E.Bi.N.Ar.T. ad altra associazione con finalità analoghe.

ART.18) REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente statuto E.Bi.N.Ar.T. si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.19) RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.

- F.to Santo Dino Perrone
- F.to Minichiello Basilio
- F.to Serafino Cabras
- F.to Antonio Sgobbo notaio